



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale
per l'inclusione e le politiche sociali
Divisione V

Alle Regioni e Province autonome
Settore Collocamento mirato
LORO SEDI
di cui all'allegato elenco

E p.c. Al Coordinamento delle Regioni
coordinamento@tecnostruttura.it

Oggetto: *Articolo 5, comma 3-bis della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Prime indicazioni operative.*

L'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha inserito all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 il comma 3-bis secondo cui "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato".

Il successivo comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi esonerativi al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In attesa della definizione del provvedimento di cui sopra, si forniscono indicazioni per consentire un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale secondo criteri omogenei.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

Via Formosa, 8 - 00192 Roma Tel. 06.4683.7330

DGInclusioneDiv5@lavoro.gov.it


dginclusione.div5@pec.lavoro.gov.it

Il datore di lavoro privato e l'ente pubblico non economico può avvalersi dell'esonero autocertificato dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. 151/2015.

Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di definizione delle modalità di versamento dei contributi esonerativi al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, sono tenuti a comunicare, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall'esonero, nonché al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, che intendono presentare autocertificazione dell'esonero ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'autocertificazione ed il versamento del contributo esonerativo dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite nel decreto interministeriale previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2015.

Il Direttore Generale
Raffaele Tangorra



FP MA012 A003